

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea

redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. (di seguito "MolMed" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea che si terrà in data 18 aprile 2016 (unica convocazione).

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, il cui progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione riunitosi in data 7 marzo 2016.

Si segnala che copia del progetto di bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale sarà depositata presso la sede sociale, sul sito web della Società (www.molmed.com), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nei termini previsti dalla vigente normativa, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

Facendo rinvio alle informazioni contenute nella relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione, siete invitati a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, che chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 20.740 mila.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione Vi propone di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e di rinviare a nuovo la perdita di euro 20.740 mila.

* * *

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea della società MolMed S.p.A., in relazione al primo punto all'ordine del giorno,

- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

- esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, come predisposto dall'organo amministrativo;

- di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 20.740 mila."

FROM GENES TO THERAPY

MOLMED S.p.A.

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italy | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325

info@molmed.com - www.molmed.com

Capitale Sociale € 19.841.682,30 i.v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C.F. e P. IVA 11887610159

2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE – PRIMA SEZIONE: DELIBERA AI SENSI DELL’ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all’ordine del giorno, il consiglio di amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche (“**Relazione sulla Remunerazione**”), ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti nonché dell’articolo 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal comitato per la *corporate governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo modificato nel luglio 2015 (di seguito il “**Codice di Autodisciplina**”).

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all’allegato 3A, schema 7-bis, del Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni. La prima sezione illustra (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all’esercizio 2016 e (ii) le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. La seconda sezione (i) fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell’esercizio 2015; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento.

Ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del TUF, l’assemblea dei soci è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

L’esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 125-quater comma 2 del TUF.

Al riguardo si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla Remunerazione che verrà depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, sul sito web della Società (www.molmed.com), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

* * *

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea della società MolMed S.p.A., esaminata la relazione sulla remunerazione

delibera

in senso favorevole – ai sensi dell’art. 123 ter, comma 6 del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento – in merito al contenuto della prima sezione della relazione in materia di remunerazione."

3. NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL LORO NUMERO; EVENTUALE DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE; DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA E DEL COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 scade il mandato del consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea del 22 aprile 2013.

Come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, pubblicato sul sito web della Società in versione integrale in data 8 marzo 2016, la nomina consiglio di amministrazione dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dall'art. 18 dello statuto sociale e dalla normativa applicabile vigente.

Sarete quindi invitati a provvedere (i) alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione; (ii) alla determinazione della durata dell'incarico; (iii) alla nomina dei consiglieri; (iv) alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e, infine, (v) alla determinazione del compenso del consiglio di amministrazione.

(i) Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione

Con riferimento alla determinazione del numero dei consiglieri da eleggere e alla durata dell'incarico, Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) a 15 (quindici) membri.

(ii) Determinazione della durata dell'incarico

La durata dell'incarico viene individuata dall'assemblea e non potrà comunque essere superiore a tre esercizi. Si rammenta che gli amministratori sono rieleggibili.

(iii) Nomina dei consiglieri

La nomina del consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Requisiti, modalità e termini e per la presentazione delle liste

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, fissata dalla Consob.

Al riguardo, si segnala che, vista la delibera Consob del 28 gennaio 2016, n. 19499, avranno diritto a presentare le liste, **entro e non oltre il termine del 24 marzo 2016**, soltanto gli azionisti che - da soli o insieme ad altri azionisti - rappresentino almeno il **4,5%** delle azioni aventi diritto di voto in assemblea.

La suddetta quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni prodotte, se non disponibili nel giorno di presentazione delle liste, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste potranno essere depositate mediante consegna presso la sede sociale della Società oppure trasmesse mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria.molmed@legalmail.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione

del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo (e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni della Società) non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Nelle liste i candidati alla carica di amministratore devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal TUF per gli amministratori indipendenti di società quotate (gli **“Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF”**). Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF.

Ogni lista, inoltre, deve essere composta in modo tale da assicurare, al genere meno rappresentato al suo interno, una percentuale di candidati pari alla percentuale prevista dalla normativa a quel momento vigente in materia (c.d. “quota di genere”).

Al riguardo, si segnala che a partire dal 2015 la percentuale della “quota di genere” è pari ad 1/3 dei consiglieri eletti.

Qualora, in sede di composizione della lista o di composizione del consiglio, dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di candidati appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo (e, quindi, entro il 24 marzo 2016), corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e da una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) da una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Emittenti;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante (i) il possesso dei requisiti previsti dalla legge; (ii) la loro accettazione della candidatura; (iii) l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali aderisce la Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Pubblicità delle proposte di nomina

La Società, almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea (e, quindi, entro il 28 marzo 2016), metterà a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito web (www.molmed.com), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), le liste dei candidati depositate dagli azionisti.

Modalità di votazione

Un azionista non può votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra illustrati. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

Al termine della votazione risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea meno uno, i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito "**Prima Lista**"), nonché il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito "**Seconda Lista**") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Prima Lista. In caso di parità di voti, si procede a nuova votazione fino a che si possano identificare una Prima Lista e una Seconda Lista.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando consiglio di amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF, si procederà come segue:

- a) in caso di consiglio di amministrazione composto da sette membri, il candidato tratto dalla Prima Lista che risulterebbe eletto per ultimo in base al numero progressivo è sostituito dal primo candidato elencato con un numero progressivo inferiore identificato nella medesima lista come Amministratore Indipendente ai sensi del TUF;
- b) in caso di consiglio di amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati tratti dalla Prima Lista che risulterebbero eletti per ultimi in base al numero progressivo sono sostituiti dai primi due candidati elencati con numeri progressivi inferiori nella medesima lista come Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF;
- c) in caso di consiglio di amministrazione composto da più di sette membri e con un solo amministratore nominato identificato come "Amministratore Indipendente ai sensi del TUF", si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando consiglio di amministrazione nel quale non risulti rispettata la "quota di genere" nella proporzione prevista dalla normativa vigente in materia, si adotteranno le opportune procedure volte a garantire la presenza della "quota di genere" prevista dalla normativa vigente.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del consiglio di

amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando consiglio di amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti uno o due Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF, il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore ed identificati nella medesima lista come Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando consiglio di amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risulti rispettata la "quota di genere" nella proporzione prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento, il candidato o i candidati, non indipendenti e di genere opposto a quello meno rappresentato che risulterebbero eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi candidati, non indipendenti di genere meno rappresentato in ordine progressivo inferiore fino al raggiungimento della "quota di genere" prevista.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'assemblea, il consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Publicità dell'elezione degli amministratori

La Società informerà tempestivamente il pubblico, mediante comunicato diffuso ai sensi dell'art. 144-novies del Regolamento Emittenti, in merito all'avvenuta nomina del consiglio di amministrazione, indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- gli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società in merito al possesso in capo ad uno o più componenti dell'organo amministrativo dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché dei requisiti d'indipendenza riferibili alle disposizioni del Codice di Autodisciplina.

(iv) Nomina del Presidente del consiglio di amministrazione

In caso di presentazione di una lista, risulta eletto Presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato al primo posto della lista.

In caso di presentazione di più liste, ovvero in mancanza di presentazione di liste è attribuita all'assemblea ordinaria la facoltà di nominare il Presidente del consiglio di amministrazione. Qualora non venisse nominato dall'assemblea, il Presidente sarà eletto dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.

(v) Determinazione del compenso del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, siete chiamati a deliberare in merito all'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo potrà comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche. Potranno infine essere assegnati agli stessi indennità o compensi di altra natura.

* * *

Signori Azionisti,

in merito a tutto quanto precede, Vi informiamo che il consiglio di amministrazione della Società nella seduta del 7 marzo 2016, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (articolo 1.C.1. g) e h)), previo parere del comitato per la remunerazione e nomine e tenuto conto degli esiti della propria autovalutazione ("*board evaluation*"), ha definito gli orientamenti circa le figure professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all'interno del consiglio della Società.

A tal proposito, il consiglio di amministrazione esprime i seguenti orientamenti:

- tenuto conto delle dimensioni e dell'attività della Società, si propone che sia istituito un consiglio di amministrazione numericamente contenuto e non superiore all'attuale composizione (11 amministratori);
- in via generale, oltre a quanto previsto dalla legge e dallo statuto in merito al numero dei consiglieri dotati dei requisiti di indipendenza e all'equilibrio tra i generi, si raccomanda che sia assicurata una composizione variegata del consiglio per competenze, caratteristiche professionali al fine di garantire un adeguato approfondimento di tutti i temi all'ordine del giorno;
- il consiglio di amministrazione dovrebbe essere composto anche dalle seguenti figure: (i) soggetti che abbiano maturato un'esperienza imprenditoriale e/o manageriale significativa in ambito scientifico nei settori *biotech* e *pharma* o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società; (ii) da figure con esperienza anche a livello internazionale in ambito finanziario; e (iii) da soggetti che abbiano maturato un'esperienza: a) in attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali di rilevanti dimensioni; ovvero b) attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie, o tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della Società, e che abbiano esperienza di *corporate governance* di società quotate;
- il numero in seno al consiglio di amministrazione dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina dovrebbe essere superiore a quello previsto dalla normativa applicabile, sia al fine di garantire un proficuo apporto degli stessi nelle decisioni strategiche aziendali, soprattutto con riferimento a potenziali situazioni di conflitto di interesse, sia al fine di garantire la corretta composizione dei comitati interni. Il possesso dei requisiti di indipendenza deve essere valutato con riguardo prevalentemente ad aspetti di sostanza.

Si ricorda infine agli azionisti che gli amministratori di nuova nomina dovranno rispettare la procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società pubblicata sul sito di MolMed (all'indirizzo www.molmed.com).

Con riferimento al compenso a favore dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione della Società nella seduta del 7 marzo 2016, previo parere del comitato per la remunerazione e nomine, ha ritenuto che, qualora i soci tenessero conto delle indicazioni sopra elencate, il compenso dovrebbe tener conto della eventuale riduzione del numero dei consiglieri in carica rispetto al precedente mandato, ma anche dell'eventuale ingresso in consiglio di amministrazione di figure professionali di respiro internazionale.

A mero titolo informativo si ricorda che l'assemblea dei soci dell'11 dicembre 2015 ha determinato in euro 1.380.000, il compenso complessivo annuale spettante consiglio di amministrazione.

4. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 scade il periodo di carica del collegio sindacale, nominato dall'assemblea del 22 aprile 2013.

Come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, pubblicato sul sito web della Società in versione integrale in data 8 marzo 2016, la nomina collegio sindacale dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dall'art. 29 dello statuto e dalla normativa applicabile vigente.

Il nuovo collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Sarete quindi chiamati a provvedere (i) alla nomina dei membri del collegio sindacale e (ii) alla determinazione del relativo compenso.

(i) Nomina del collegio sindacale

Il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, è nominato dall'assemblea tramite voto di lista. Alla scadenza del periodo di carica, i sindaci sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza.

Requisiti, modalità e termini e per la presentazione delle liste

I sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che - da soli o insieme ad altri azionisti - rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, fissata dalla Consob.

Al riguardo, si segnala che, vista la delibera Consob del 28 gennaio 2016, n. 19499, avranno diritto a presentare le liste, **entro il termine del 24 marzo 2016**, soltanto gli azionisti che - da soli o insieme ad altri azionisti - rappresentino almeno il 4,5% (quattrovirgolacinquepercento) delle azioni aventi diritto di voto in assemblea.

La suddetta quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni prodotte, se non disponibili nel giorno di presentazione delle liste, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste potranno essere depositate mediante consegna presso la sede sociale della Società oppure trasmesse mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria.molmed@legalmail.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo (e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni della Società) non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Ogni lista, inoltre, deve essere composta in modo tale da assicurare al genere meno rappresentato al suo interno, una percentuale di candidati pari alla percentuale prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento (c.d. "quota di genere").

A riguardo si segnala che, a partire dal 2015, la percentuale della "quota di genere" è pari ad 1/3 dei sindaci eletti.

Qualora, in sede di composizione della lista o di composizione del collegio, dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di candidati appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci (e quindi entro il 24 marzo 2016), corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità degli soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e da una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Emittenti;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante (i) il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e (ii) della loro accettazione della candidatura. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui in data 24 marzo 2016, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al **27 marzo 2016**. In tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste di cui sopra è ridotta alla metà e le liste dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria.molmed@legalmail.it.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Pubblicità delle proposte di nomina

La Società, almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea (e quindi entro il 28 marzo 2016) metterà a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito web e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), le liste dei candidati depositate dagli azionisti.

Nell'ipotesi, sopra richiamata, in cui entro il 24 marzo 2016, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, la Società diramerà un comunicato indicando l'ulteriore termine di tre giorni per la presentazione delle liste, nonché la riduzione al 2,25% della percentuale di partecipazione per la presentazione.

Modalità di votazione

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra illustrati. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, nel rispetto della proporzionalità della "quota di genere", in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nel rispetto della proporzionalità della "quota di genere" e in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti cod. civ., risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati, nel rispetto della proporzionalità della "quota di genere", in ordine progressivo nella sezione relativa ai sindaci effettivi, e sindaci supplenti i due candidati indicati, nel rispetto della proporzionalità della "quota di genere", in ordine progressivo nella sezione relativa ai sindaci supplenti; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della proporzionalità della "quota di genere".

Nomina del Presidente del collegio sindacale

La Presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui al punto (ii) che precede.

(ii) Determinazione del compenso del collegio sindacale

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 dello statuto sociale e dell'art. 2402 cod. civ. siete chiamati a deliberare in merito all'importo della retribuzione da corrispondere al Presidente e gli altri membri del collegio sindacale per l'intera durata dell'incarico.

* * *

Signori Azionisti,

in merito al compenso a favore del collegio sindacale, Vi invitiamo a tener conto delle previsioni di cui all'art. 8.C.3 del Codice di Autodisciplina che raccomanda di commisurare la remunerazione dei sindaci

all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.

Infine, a mero titolo informativo si ricorda che l'assemblea dei soci del 23 aprile 2013, in sede di nomina del collegio sindacale ha determinato in euro 70.000 il compenso lordo annuo spettante ai sindaci (di cui euro 30.000 per il Presidente del collegio ed euro 20.000 per ciascun sindaco effettivo), oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

5. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2016 - 2024. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in merito al quinto argomento posto all'ordine del giorno, rammentiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 viene a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito a Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2007-2015.

Viene pertanto sottoposta al Vostro esame la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione dei conti per il periodo 2016-2024 e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010 ("Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE").

Al riguardo si segnala che l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l'assemblea ordinaria, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

L'art. 17 del D.Lgs. 39/2010 prevede altresì che, per le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea, l'incarico di revisione legale conferita a una società di revisione abbia durata di nove esercizi, con esclusione della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

Il consiglio di amministrazione sottopone, pertanto, all'esame e all'approvazione dell'assemblea la proposta motivata del collegio sindacale (allegata alla presente relazione) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, in merito al conferimento a Ernst & Young S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2016-2024 della Società.

* * *

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea della società MolMed S.p.A., in relazione al punto cinque all'ordine del giorno, esaminata la proposta motivata avanzata dal collegio sindacale,

delibera

- di conferire alla società di revisione Ernst & Young S.p.A., per il novennio 2016-2024, l'incarico di revisione legale dei conti di MolMed S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, in favore della quale l'incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- revisione contabile del bilancio d'esercizio;*
- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;*
- verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio;*
- revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno di ciascuno degli esercizi inclusi nel periodo 2016-2024;*
- attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;*

con un emolumento annuo di complessivi euro 62.000,00, con adeguamento annuale all'indice ISTAT relativo al costo della vita solo a partire dal 2017, oltre al rimborso delle spese, il tutto come più analiticamente disciplinato nell'offerta agli atti della Società;

- di conferire mandato al consiglio di amministrazione per provvedere agli opportuni adeguamenti dell'emolumento al verificarsi di circostanze non considerate nella proposta di incarico che siano coerenti alle variazioni intervenute."

* * *

Milano, 7 marzo 2016

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente

Professor Claudio Bordignon

Per ulteriori informazioni:

Laura Villa

Direttore Investor Relations

MolMed S.p.A.

telefono: +39 02 21277.205

fax: +39 02 21277.325

e-mail: investor.relations@molmed.com

PROPOSTA MOTIVATA
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS.N. 39/2010

Ai Signori Azionisti della società Molmed S.p.A


Il Collegio Sindacale

PREMESSO

- che, in vista della scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale società di revisione, l'Assemblea dei soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- che l'articolo 13 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n.39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico di revisione su proposta motivata del Collegio Sindacale;
- che il Collegio Sindacale ha quindi svolto la propria attività, con l'assistenza delle strutture societarie ed in particolare con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nel rispetto della norma di legge, in linea con quanto evidenziato da Assonime nella circolare n. 16/2010 a commento del Decreto, dove si afferma che l'organo di controllo nel formulare la proposta agli azionisti dovrà valutare l'idoneità tecnica del revisore, la sua indipendenza nonché la completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società di revisione in relazione all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico da svolgere;

CONSIDERATO

- che sono pervenute al Collegio Sindacale n. 3 distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono per ciascun esercizio:
 - a) la revisione contabile del bilancio di esercizio per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 14, 16 e 17 comma 1, lettera a) del Decreto;
 - b) l'attività di verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 lettera b) del Decreto;
 - c) la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, prevista dal comma 1 e comma 2 dell'articolo 123 bis D.Lgs. 58/98, ivi inclusa la verifica della coerenza relativa alle informazioni sul governo societario e sugli assetti proprietari;



- d) le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'articolo 1, comma 5, primo periodo del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 332 come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. n. 244/2007;
- e) la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale della società, ai sensi della Comunicazione Consob n. DAC/RM/970011574 del 20 febbraio 1997 e secondo le modalità ed i criteri definiti nella delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997 e successivi adeguamenti;
- che il Collegio Sindacale ha analizzato in dettaglio le offerte delle società di revisione, tutte pervenute entro i termini richiesti, avendo riguardo in particolare ai seguenti elementi:
 - a) esperienze maturate nel settore, principali clienti, con particolare riferimento alle società quotate;
 - b) approccio metodologico di revisione, con particolare riferimento alla transazione ed al passaggio di consegne con la società di revisione uscente, e strumenti tecnici di supporto;
 - c) composizione del team di lavoro proposto con riferimento all'esperienza e professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico;
 - d) adeguatezza della stima delle ore preventivate per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;
 - e) adeguatezza della distribuzione delle ore di lavoro tra profili professionali con diversi livelli di esperienza;
 - f) congruità ed adeguatezza del corrispettivo annuo complessivamente richiesto, al fine di garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro, nonché l'indipendenza della società di revisione;
- che, i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale, per ciascun esercizio, risultano essere quelli indicati nell'allegato 1;

VERIFICATO

- il grado di esperienza delle società di revisione nel settore specifico di riferimento;
- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica e motivata dichiarazione concernente il possesso di ciascuno dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge (cfr., in particolare art.10 ed eventualmente art. 17, D.lgs. n. 39/2010);
- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, le società di revisione legale che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;



- che le società di revisione legale proposte risultano disporre di organizzazione e competenze tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;

RITENUTO

che dall'analisi compiuta si evidenzia una sostanziale equivalenza degli aspetti qualitativi dell'offerta formulata dalle tre società di revisione, ma che sia da privilegiare l'offerta di Reconta Ernst & Young S.p.A., in considerazione:

- della maggior *expertise* dimostrata dai membri del team di lavoro nel settore delle biotecnologie;
- della diversa distribuzione delle ore, tra i vari profili professionali impiegati, che è risultata particolarmente apprezzabile visto il maggior impiego di partner e manager e figurando pertanto, fin dal principio, più competitivi i termini complessivi dell'offerta;
- delle valutazioni che hanno portato a proseguire l'analisi con riferimento alla sola offerta formulata da Reconta Ernst & Young S.p.A., alla quale è stata comunque richiesta un'offerta economica, formulata in data 25/02/2016, migliorativa rispetto alla precedente.

PROPONE ALL'UNANIMITA'

sulla base delle motivazioni sopra esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016 – 2024 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, a:

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Via della Chiusa 2 20123 Milano

C.F. 00434000584

P.I. 00891231003

Per Il Collegio Sindacale

Luogo e data
Milano 2 Marzo 2016

Il Presidente

Fabio Scognini
du S.
Flavia Perinello

ALLEGATO 1		Reconta Ernst & Young S.p.A.		BDO S.p.A.		K.P.M.G. S.p.A.	
		n. ore (proposta)	Onorari	n. ore (proposta)	Onorari	n. ore (proposta)	Onorari
A	Revisione Bilancio d'esercizio	430	40.000	350	22.750 a	550	55.000 b
B	Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	85	7.000	40	2.600		c
C	Revisione contabile limitata alla relazione semestrale	185	15.000	210	13.650	150	15.000
D	TOTALE ONORARI E COMPENSI	700	62.000	600	39.000	700	70.000
	Spese vive	Fatturate a consuntivo		max	3%	1.860	Fatturate a consuntivo
	Spese forfetarie	5% 3.100				0	0
	TOTALE GENERALE	65.100		40.860		70.000	
	Tariffa oraria media	89		65		100	
NOTA a	Comprensivo di dichiarazioni fiscali						
NOTA b	Comprensivo di verifica di regolare tenuta della contabilità						
NOTA c	Onorario già compreso nella voce A						